



# **COMUNE DI PIANIGA**

## **CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

Piazza San Martino, 1  
☎ 041/5196211 - 📠 041/469460

Sito Internet: [www.comune.pianiga.ve.it](http://www.comune.pianiga.ve.it)  
E-mail certificata: [segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it](mailto:segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it)

P.I.01654230273

C.F. 90000660275

### **ORDINANZA N. 35 DEL 25-03-2020**

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 - DIVIETO  
DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA  
ITINERANTE**

#### **IL SINDACO**

**RICHIAMATE** tutte le disposizioni e le misure urgenti diramate con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggi efficaci, finalizzate ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del virus COVID-19, quali la dichiarazione dell'OMS 30.1.2020, la delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020, il D.L. 23.02.2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", il D.L. 02.03.2020 n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il DPCM 8 marzo 2020 e il DPCM 11.03.2020 che dettano ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6;

**VISTA** Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 33 del 20/03/2020 (BUR 37 del 20/03/2020) relativa ad ulteriori "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID 19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento delle persone" emanata al fine di evitare qualsiasi assembramento e contrastare la diffusione del contagio da COVID 219;

**VISTO** il DPCM 22/03/2020, con il quale sono state adottate ulteriori restrizioni allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19;

**CONSIDERATO** di dover provvedere al divieto della attività di commercio ambulante in forma itinerante nel Comune di Pianiga al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia e salvaguardare la salute pubblica;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

## **ORDINA**

1. il divieto dell'attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale, per qualunque categoria merceologica, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento sino a nuove disposizioni;

## **D I S P O N E**

- L'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;
- La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Tenenza dei Carabinieri di Dolo, alla Polizia Locale, alla Prefettura di Venezia ed alla Città Metropolitana di Venezia.

## **A V V E R T E**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 06/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**

**ARCH. FEDERICO CALZAVARA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa